



CAMERA ARBITRALE IMMOBILIARE DI GENOVA

DOMANDA DI ARBITRATO RITUALE

1) Dati della parte

- nome e cognome/denominazione
- residenza/sede legale
(in qualità di legale rappresentante/Presidente in caso di società)
- *Eventuale:* rappresentata e difesa da í í í , giusta procura in calce/a margine alla presente domanda, presso il cui studio in í í í . elegge domicilio ai fini del presente procedimento (la parte può stare in giudizio personalmente oppure può scegliere di essere rappresentata e difesa da un legale)

PRESENTA DOMANDA DI ARBITRATO NEI CONFRONTI DI

2) Dati del convenuto/i

- nome e cognome/denominazione
- residenza/sede legale (o del Procuratore presso cui domiciliata se già noto)

3) Oggetto della controversia

- descrizione della controversia con esposizione dei fatti, indicazione degli estremi del contratto al quale la controversia si riferisce, indicazione della convenzione arbitrale da cui deriva la competenza della Camera Arbitrale Immobiliare (COMPROMESSO O CLAUSOLA COMPROMISSORIA), specificando il valore economico delle stesse

4 a) In caso di arbitro unico:

- Indicazione del nominativo scelto dalle Parti (solo in caso di domanda congiunta: Art. 2 Reg.) oppure:
- Richiesta al Presidente della Camera Arbitrale di procedere alla designazione dell'Arbitro

4 b) In caso di Collegio Arbitrale:

Nomina dell'arbitro in caso di collegio arbitrale composto da tre arbitri ai sensi dell'art. 2 ó IV comma del Regolamento Arbitrale



CHIEDE

che l'arbitro / il costituendo Collegio Arbitrale decida in via rituale (secondo quanto previsto dalla convenzione arbitrale), risponda ai seguenti quesiti:

- í í í í í í í í ..
- í í í í í í í í ..
- í í í í í í í í ..

5) Si producono i seguenti documenti:

1. copia dell'atto contenente la convenzione arbitrale
2. í í í í í í í í í í ..
3. í í í í í í í í í í ..

Luogo í í í í í .., data í í í í í í ..

Firma della parte e del suo procuratore (se la parte è rappresentata e difesa).

Modalità di deposito:

- la domanda va depositata in segreteria in una copia per la Camera Arbitrale più un numero di copie pari al numero degli arbitri.
- Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la Parte deve provvedere alla notifica della relativa domanda alle Controparti, fornendone prova alla Segreteria.